



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA e VILLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2012

Istituzione di un'Assemblea Costituente

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai necessario ed improrogabile, soprattutto in considerazione delle difficoltà odierne e alla luce di un nuovo clima politico, promuovere quello «spirito costituente» che è alla base della nostra Repubblica e che si è mirabilmente sintetizzato nell'Assemblea costituente del 1946, che ha posto le basi primarie per una crescita economica, civile e sociale dell'Italia. Dobbiamo essere, pertanto, consci che la necessità di ammodernamento del nostro assetto istituzionale e il perseguimento di un'effettiva e reale stabilità politica sono propedeutici e indispensabili per dare corso a una ritrovata stabilità economica e a una nuova fase di crescita e di sviluppo.

È questo l'intento del presente disegno di legge, che vuole ripercorrere in chiave moderna una delle migliori pagine della storia condivisa del nostro Paese, con l'istituzione di una nuova Assemblea Costituente, composta da un numero di membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e se-

greto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati in ragione di uno ogni 500.000 abitanti o frazione superiore a 250.000 per ciascuna circoscrizione elettorale, chiamati a redigere un'organica e complessiva revisione del testo costituzionale da sottoporre, entro il limite massimo di due anni dal suo insediamento, ai cittadini elettori con l'ausilio dell'istituto del *referendum* popolare.

Un'Assemblea Costituente sovrana, limitatamente al periodo della sua durata, in materia di revisione costituzionale e che abbia come limiti la forma repubblicana, i principi fondamentali della Costituzione e le disposizioni della prima parte della Costituzione della Repubblica italiana, salve le specificazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

È questo un percorso politico e istituzionale, una tappa obbligata per gettare le basi per l'approdo non più rimandabile, a una Repubblica rinnovata negli uomini e nello spirito.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Istituzione dell'Assemblea Costituente)

1. È istituita l'Assemblea Costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana, l'adeguamento, il rafforzamento e l'ampliamento dei diritti costituzionali, anche in chiave internazionale, nonché per rendere più efficienti ed efficaci le varie istituzioni attraverso le quali è organizzato lo Stato.

2. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della parte prima della Costituzione della Repubblica italiana, salve le specificazioni di cui ai commi 3 e 4.

3. L'Assemblea Costituente può recare modifiche alle seguenti disposizioni di cui ai principi fondamentali della Costituzione:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente e delle specie animali;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed agli organismi internazionali.

4. L'Assemblea Costituente può apportare modifiche alle seguenti disposizioni della parte prima della Costituzione:

a) articolo 13, al fine di introdurre la previsione della tutela dei dati personali;

b) articolo 29, al fine di introdurre la previsione della tutela dei diritti individuali;

c) articolo 41, al fine di introdurre la previsione della tutela della libertà di concorrenza e della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

5. L'Assemblea Costituente è composta da un numero di membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati, in ragione di uno ogni 500.000 abitanti o frazione superiore a 250.000 per ciascuna circoscrizione elettorale. I requisiti per l'elettorato attivo sono i medesimi previsti per la Camera dei deputati, quelli per l'elettorato passivo sono quelli previsti per il Senato della Repubblica.

6. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, capoluogo Torino;

b) II circoscrizione: Lombardia, capoluogo Milano;

c) III circoscrizione: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, capoluogo Venezia;

d) IV circoscrizione: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, capoluogo Bologna;

e) V circoscrizione: Lazio, capoluogo Roma;

f) VI circoscrizione: Puglia, Basilicata, Calabria, capoluogo Bari;

g) VII circoscrizione: Campania, Abruzzo, Molise, capoluogo Napoli;

h) VIII circoscrizione: Sicilia, capoluogo Palermo;

i) IX circoscrizione: Sardegna, capoluogo Cagliari.

7. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale.

8. Con successiva legge saranno indicate le modalità di elezione e di presentazione di liste e candidati nel rispetto dei principi di pari opportunità di genere, proporzionalità nell'attribuzione dei seggi e sbarramento per l'accesso all'attribuzione dei seggi non superiore al 2 per cento.

9. La carica di membro dell'Assemblea Costituente è incompatibile con quella di

membro del Governo, parlamentare europeo, presidente, consigliere o assessore regionale, parlamentare nazionale. Ai membri dell'Assemblea Costituente sono estese le altre incompatibilità previste dalla Costituzione e dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

10. La proposta di revisione costituzionale è approvata entro la scadenza di cui al comma 11 ed è sottoposta a *referendum* popolare entro sei mesi dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.

11. L'Assemblea Costituente è sciolta ventiquattro mesi dopo la data della sua prima seduta e i suoi componenti non sono eleggibili ad alcuna delle cariche previste dal comma 9.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea Costituente il Parlamento non procede all'esame dei disegni di legge di revisione costituzionale o in materia costituzionale, né dei disegni di legge in materia di disciplina del procedimento elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

2. Qualora il disegno di legge costituzionale sia promulgato, a seguito del *referendum* ai sensi dell'articolo 1, comma 10, l'Assemblea Costituente, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 11, per il suo scioglimento, adotta con leggi aventi valore di legge ordinaria le disposizioni recanti la disciplina del procedimento elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, al fine di adeguare la disciplina medesima alle modifiche introdotte nell'ordinamento della Repubblica a seguito del *referendum*.

3. Successivamente all'approvazione delle leggi recanti la disciplina del procedimento

elettorale, di cui al precedente comma 2, le Camere sono sciolte e si procede all'elezioni delle nuove Camere secondo quanto previsto a seguito del procedimento di revisione costituzionale di cui alla presente legge.

